

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5600

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IANNACCONE, BELCASTRO, PORFIDIA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 22 novembre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge punta a trovare una soluzione all'annoso problema della legge elettorale.

Vi è la necessità di coniugare, da un lato, il diritto del corpo elettorale di poter scegliere liberamente i propri rappresentanti e, dall'altro, la garanzia della governabilità del Paese.

Ma vi è ancora un aspetto molto importante e cioè garantire che tutte le voci presenti nel Paese possano trovare cittadinanza nella massima assise repubblicana. Infatti, abolendo lo sbarramento per i partiti politici che concorrono alla formazione di una coalizione da un lato si evita la frammentazione del panorama elettorale e dall'altro si consente che an-

che i partiti minori, in relazione alla loro forza elettorale, possano esprimere propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Le quote di sbarramento per le coalizioni e per i partiti che si presentano in maniera autonoma rimangono invariate.

Il premio di governabilità, la cui attribuzione e la cui entità sono anche oggetto di discussione fra le forze politiche, è attribuito al partito o alla coalizione vincente, purché venga conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi totali. Questa soglia, apparentemente alta, garantisce però, in un periodo di frammentazione, che una minoranza nel Paese possa diventare maggioranza negli organi legislativi.

Il ripristino di tre preferenze, di cui una di sesso, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, dà al cittadino la possibilità di scegliere il proprio rappresentante garantendo al tempo

stesso la pari opportunità come sancito dalla Costituzione.

Si tratta, in ogni caso, di una proposta di legge aperta, il cui fine è sollecitare un confronto sugli aspetti ancora controversi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e di tre voti di preferenza, di cui una destinata a un candidato di sesso diverso da quello degli altri due, da esprimere su una sola scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e l'elenco dei candidati ».

2. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del numero 3) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi »;

b) il numero 5) del comma 1 è sostituito dal seguente:

« 5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 333 seggi »;

c) il numero 6) del comma 1 è abrogato;

d) il numero 7) del comma 1 è sostituito dal seguente:

« 7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, pro-

cede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4) »;

e) il numero 9) del comma 1 è sostituito dal seguente:

« 9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Succes-

sivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate »;

f) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 abbia conseguito almeno 252 e non più di 333 seggi, l'Ufficio assegna 333 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 333, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza »;

g) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 285 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 285, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio »;

h) il comma 5 è abrogato.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, in ordine decrescente e nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo le preferenze ottenute. Qualora al termine di detta operazione residuino an-

cora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo le preferenze ottenute ».

4. Il comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine delle preferenze ottenute ».

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto legislativo n. 533 del 1993 », è sostituito dal seguente:

« 3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre ».

2. Le tabelle *A* e *B* allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

3. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e con l'indicazione di tre preferenze di cui una per un candidato di sesso diverso da quello degli altri due ».

4. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;

b) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ».

5. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio

elettorale regionale procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1 »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, in ordine decrescente e nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ».

6. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di preferenze ».

ALLEGATO 1
(Articolo 2, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

«TABELLA A

| | | | | | | | |
|---------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| Parte I | | Parte II | | Parte III | | Parte IV | |
| 1 | | 10 | | 14 | | 24 | |
| 2 | | 11 | | 15 | | | |
| 3 | | 12 | | 16 | | | |
| 4 | | 13 | | 17 | | | |
| 5 | | | | 18 | | | |
| 6 | | | | 19 | | | |
| 7 | | | | 20 | | | |
| 8 | | | | 21 | | | |
| 9 | | | | 22 | | | |
| | | | | 23 | | | |

N.B. La scheda è suddivisa in quattro parti verticali iniziando da sinistra, tali parti vengono usate per la stampa dei contrassegni di lista, ed al relativo spazio per l'espressione della preferenza, dall'alto in basso, secondo l'ordine risultante da distinti sorteggi, uno tra coalizioni e liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati - ciascuno in un proprio rettangolo - su un'unica colonna, all'interno di un più ampio riquadro. Quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella colonna sono riprodotti solamente i contrassegni di tali liste.


Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, il numero dei contrassegni riportati in ciascuna parte è pari al massimo a dieci, salvo il caso in cui una coalizione abbia più di dieci liste; in tale caso il numero dei contrassegni riportati in ciascuna parte è pari al massimo a quello della predetta coalizione.

Ove necessario, la scheda comprende una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

segue ALLEGATO 1
(Articolo 2, comma 2)

TABELLA B

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**



ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del
(data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

TIMBRO

€ 1,00



16PDL0066390